



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Risorse

Servizio Personale e relazioni sindacali

Atto N. 2260/2025

Oggetto: RICONOSCIMENTO INDENNITA' SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE.

In data 14/08/2025 il dirigente SILVIA ALITTA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto l'art. 90 del D.Lgs n. 267/2000, che prevede la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato a supporto degli organi di direzione politica;

Visto l'art. 13 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – parte II – organizzazione, che disciplina i criteri e le modalità delle assunzioni del personale ex art. 90 del D.lgs. n. 267/2000, secondo cui "La durata di ciascun contratto di lavoro non può essere superiore al termine del mandato del consigliere delegato di riferimento.";

Richiamata la Determinazione del Sindaco metropolitano n. 37 del 30/05/2023 con cui l'Amministrazione ha conferito gli incarichi a tempo determinato in applicazione dell'art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 con inquadramento giuridico ed economico previsto dal CCNL – funzioni locali profilo di Istruttore ambito amministrazione, con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%;

Considerato che con la sopra indicata Determinazione del Sindaco metropolitano è stata disposta l'assunzione alle dipendenze di codesta amministrazione della dipendente, meglio identificata nella documentazione agli atti, non pubblicata per ragioni di riservatezza alle condizioni specificate nell'atto sopra indicato con contratto di lavoro a tempo determinato di natura fiduciaria a decorrere dal 9 giugno 2023 fino alla scadenza del mandato del Sindaco metropolitano, per qualunque motivo essa avvenga;

Dato atto che con e-mail del 3/4/2025, l'amministrazione ha comunicato alla dipendente la necessità di predisporre un piano di smaltimento delle ferie arretrate in vista dell'approssimarsi della risoluzione del rapporto di lavoro, prevedibile nel periodo immediatamente successivo alle elezioni del Sindaco del Comune di Genova stabilite nei giorni 25 e 26 maggio 2025;

Preso atto che da giovedì 29 maggio, con proclamazione ufficiale da parte dell'Ufficio elettorale centrale della nuova Sindaca di Genova, i rapporti di lavoro, a tempo determinato di natura fiduciaria - alle dipendenze di codesta amministrazione - si intendono contestualmente risolti a decorrere dal 01/06/2025;

Accertato che alla data della cessazione dal servizio della dipendente risultava un residuo di ferie maturate e non godute;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Risorse

Servizio Personale e relazioni sindacali

Preso atto che l'art. 5, comma 8 del DL 95/2012, ha introdotto il divieto generale di corrispondere il trattamento economico sostitutivo delle ferie non fruito dei dipendenti pubblici, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, per qualsivoglia causa;

Richiamati:

- l'art.38 comma 11 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022, in linea con il principio comunitario, ha stabilito che "Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative".
- il parere n. 0040083 dell' 8/10/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in cui viene affermato che il divieto di monetizzazione delle ferie sancito dal DL 95/2012 non è applicabile nei casi in cui la mancata fruizione delle stesse sia dovuta a cause indipendenti dalla volontà del lavoratore come decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta e congedo obbligatorio per maternità.
- il parere n. 0094806 del 9.11.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il quale, a conferma di quanto affermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica ritiene assentibile l'esclusione dall'ambito di applicazione della disposizione sul divieto di monetizzazione delle ferie nelle situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo o imprevedibile o in quelle in cui la mancata fruizione delle ferie non dipenda dalla volontà del dipendente o dalla negligente vigilanza dell'amministrazione come decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta e congedo obbligatorio per maternità e aspettative a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni;

Accertato che la dipendente dal 5/5/2025 al 24/5/2025, nelle settimane precedenti la risoluzione del contratto risultava assente giustificata per motivazioni che esulano il godimento delle ferie maturate e che pertanto non ha potuto procedere con lo smaltimento di n. 9 giornate di ferie arretrate richiesto con e-mail del 3/4/2025;

Ritenuto, sulla base delle considerazioni sopra dette e dei pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, che sussistano nel caso di specie tutti i presupposti di fatto per il riconoscimento del pagamento di n. 9 giornate di ferie maturate e non godute dalla suddetta dipendente;

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Risorse

Servizio Personale e relazioni sindacali

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Marta Malvezzi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

1. di liquidare l'indennità sostitutiva di n. 9 giorni di ferie, maturate e non godute a favore della ex dipendente sopracitata, meglio identificato nella documentazione agli atti, non pubblicata per ragioni di riservatezza, tramite cedolino paga;
2. Di imputare la spesa complessiva di euro 815,22 come specificato nella sezione "dati contabili"

Modalità e termini d'impugnazione

La presente determinazione dirigenziale può essere impugnata mediante ricorso al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ovvero mediante tentativo facoltativo di conciliazione e le forme di arbitrato previsti dal Codice di procedura civile.

**Sottoscritta dal Dirigente
(SILVIA ALITTA)
con firma digitale**